CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

RELATORE **SCAGLIA**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1951 *(Stampato n. 1858)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MALVESTITI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1951

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950

Presentata alla Presidenza il 4 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia firmata a Berna il 13 maggio 1950 si propone di rimediare agli inconvenienti prodotti dal fatto che, in base alla Convenzione del 1933, perché potessero essere modificate le norme stabilite nella Convenzione stessa era prescritto che dovesse essere trascorso un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in vigore delle modificazioni adottate nell'ultima conferenza. Tali inconvenienti erano particolarmente evidenti per le norme che, non limitandosi a sancire i principi ormai consacrati dal diritto internazionale dei trasporti, ma avendo carattere tecnico e regolamentare, devono via via adeguarsi alla rapida evoluzione dell'industria e dell'economia del nostro tempo.

In particolare tale necessità di un tempestivo adeguamento si è manifestata in

questi ultimi tempi per ciò che si riferisce all'aggiornamento del Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati e all'istituzione di un analogo Regolamento internazionale per il trasporto con « casse mobili », il cui largo uso consente una notevole facilitazione delle spedizioni ferroviarie dal domicilio del mittente a quello del destinatario.

La Convenzione addizionale firmata a Berna il 13 maggio 1950 stabilisce appunto, in rapporto alle sopra accennate nuove esigenze, la nomina di due Commissioni di esperti, una delle quali con l'incarico di adattare ai bisogni attuali il Regolamento per il trasporto dei carri privati, e l'altra con l'incarico di elaborare un regolamento internazionale per il trasporto con casse mobili.

Le decisioni di dette Commissioni, comunicate ai Governi per il tramite dell'Ufficio Centrale per i trasporti internazionali per ferrovia, saranno considerate accettate, salvo il caso che un terzo almeno degli Stati contraenti non abbia formulato obiezioni entro tre mesi dall'avvenuta comunicazione.

Poiché le suaccennate innovazioni hanno un evidente fondamento nella necessità di tener conto delle esigenze del progresso economico e industriale, si propone che la Camera dia la sua approvazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione.

SCAGLIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.